

RESOCONTO STENOGRAFICO

460.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	40285	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione:		(Assegnazione a Commissione in sede	
(Autorizzazione di relazione orale) .	40286	referente)	40285
Disegni di legge:		(Autorizzazione di relazione orale) .	40286
(Annunzio)	40285	(Trasmissione dal Senato)	40285
Disegno di legge (Discussione):		Proposta di legge di iniziativa popo-	
Conversione in legge, con modifica-		lare:	
zioni, del decreto-legge 5 marzo		(Autorizzazione di relazione orale) .	40286
1986, n. 58, recante modificazioni		Interrogazioni:	
delle aliquote dell'imposta di fab-		(Annunzio)	40292
bricazione su alcuni prodotti petro-		Corte costituzionale:	
liferi (3554).		(Annunzio di sentenze)	40286
PRESIDENTE	40288, 40290, 40291	Ordine del giorno della seduta di do-	
ALPINI RENATO (MSI-DN)	40290	mani	40292
RAVASIO RENATO (DC), Relatore .	40288, 40291	Trasformazione di un documento del	
SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato		sindacato ispettivo	40293
per le finanze	40290, 40292		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

La seduta comincia alle 17.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Antoni, Fioret, Gaspari, Lega, Piccoli, Raffaelli e Rauti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge approvata, in un testo unificato, da quel Consesso:

S. 1566-1620 — Senatori COVI e VASSALLI; PALUMBO ed altri: «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (3595).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (3592);

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Modifica degli articoli 30, primo comma, e 31, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in tema di sospensione del magistrato sottoposto a procedimento penale o disciplinare» (3593);

«Norme per l'esecuzione penale nei confronti dei minorenni» (3594).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

PICCHETTI ed altri: «Norme per garantire agli stranieri e agli apolidi il diritto di asilo e l'esercizio delle libertà democratiche nel territorio della Repubblica» (3411) (con parere della I, della III, della IV, della V e della VI Commissione);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

IX Commissione (Lavori pubblici):

FORNASARI ed altri: «Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per il Corpo della Guardia di finanza» (3456) (con parere della I, della IV, della V, della VI e della VII Commissione);

NICOTRA: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di sanatoria edilizia» (3476) (con parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione);

LO PORTO ed altri: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (3508) (con parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

PALOPOLI ed altri: «Disciplina dei prodotti farmaceutici e della sperimentazione clinica sull'uomo» (3473) (con parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede per domani l'inizio della discussione dei seguenti progetti di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (3553); PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF» (5); VALENSISE ed altri: «Eliminazione degli effetti dell'inflazione sulla IRPEF» (545); ZANONE ed altri: «Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni» (2478); NAPOLITANO ed altri: «Modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detra-

zioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (2580); VISCO ed altri: «Norme volte a perequare la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l'incidenza delle aliquote, semplificare la gestione amministrativa dell'imposta e razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale» (3059); RUBINACCI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (3150) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Pertanto la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), alla quale i suddetti progetti di legge sono assegnati in sede referente, è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella stessa giornata di domani.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 28 gennaio 1986 copia delle sentenze nn. 13 e 15, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 (modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni) e dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123 (equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale), nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del *de cuius*, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi» (doc. VII, n. 373);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza dell'impiego

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

del gas combustibile), nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale» (doc. VII, n. 375).

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso altresì con lettera in data 30 gennaio 1986 copia della sentenza n. 17, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«L'incostituzionalità dell'articolo 395, prima parte, e n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul numero 4 dell'articolo 360 del codice di procedura civile ed affette dall'errore di cui al n. 4 dell'articolo 395 dello stesso codice» (doc. VII, n. 377).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 28 gennaio 1986 le sentenze nn. 12, 14 e 16 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale);

non fondata le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, primo, terzo e quinto comma, della legge citata;

non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, quinto comma, della legge citata;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 9 e 10 della legge citata;

non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli articoli 18, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153» (doc. VII, n. 372);

«Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, (modifiche al sistema penale)» (doc. VII, n. 374);

«Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nonché degli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (doc. VII, n. 376).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 30 gennaio 1986 le sentenze nn. 18 e 19 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 696, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, esclude l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona umana» (doc. VII, n. 378);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, commi secondo e quinto, del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2109 del 1962» (doc. VII, n. 379).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni,

competenti per materia: alla IV (doc. VII, n. 374, 377 e 378), alla VI (doc. VII, nn. 373 e 376), alla XIII (doc. VII, nn. 372 e 379), alla IV e alla XIII (doc. VII, n. 375), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (3554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Ricordo che nella seduta del 13 marzo scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 58 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 3554.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 14 marzo scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ravasio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RENATO RAVASIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame si propone la conversione in legge del decreto-legge n. 58 del 5 marzo 1986, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Per una più facile comprensione delle finalità del decreto è necessario far riferimento ad analoghi decreti, emanati dal Governo negli ultimi tempi, a partire da quello del 6 dicembre 1985, n. 699. Con tale decreto il Governo aumentò l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti

petroliferi in modo da soddisfare l'esigenza di aumentare il gettito di tali tributi nell'ambito di una più ampia manovra economica che si prefiggeva di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche.

Per effetto del provvedimento il prezzo della benzina super venne fissato a lire 1.400 il litro, quello della benzina normale a lire 1.350 il litro e quello del gasolio per autotrazione a lire 760 il litro.

Successivamente, le variazioni intervenute in misura rilevante sui prezzi del greggio hanno mutato profondamente le condizioni di approvvigionamento presso i mercati internazionali da parte degli operatori del settore ed il mercato interno è stato caratterizzato dalle frequentissime riduzioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi.

Dall'entrata in vigore del decreto n. 699 del 6 dicembre 1985 sono state registrate ben sei variazioni di prezzo per quanto riguarda la benzina e sette per quanto attiene agli oli da gas, con la conseguenza che i relativi prezzi di vendita sono diminuiti, stabilendosi a lire 1.280 per la benzina super, a lire 1.230 per la benzina normale e a lire 626 per il gasolio da autotrazione.

Nel frattempo, si è sviluppato nel paese un approfondito dibattito circa l'opportunità o meno di fiscalizzare la diminuzione dei prezzi dei prodotti petroliferi destinati al consumo privato. Recependo analoga sollecitazione di questo ramo del Parlamento (emendamento Visco e ordine del giorno dei deputati della maggioranza), il Governo ha adottato il decreto-legge n. 40 del 28 febbraio 1986, allo scopo di fissare i prezzi al consumo nelle misure poc'anzi indicate. Per recepire le ulteriori diminuzioni di prezzo nel frattempo intervenute, il Governo è stato posto nella necessità di adottare un nuovo decreto-legge, il n. 58 del 5 marzo 1986, ora al nostro esame.

In questo modo, il Governo ha raggiunto il duplice obiettivo di recuperare nuove risorse per le casse dello Stato e di non contrastare la diminuzione del tasso di inflazione. Giova infatti ricordare che i prezzi al consumo della benzina e del ga-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

solio per autotrazione sono agli stessi livelli del febbraio-marzo 1984.

Per evitare continue decretazioni in materia, la settimana scorsa questo ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge n. 3535 che delega il Governo, fino al 30 giugno 1987, alla emanazione di norme concernenti le variazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con riferimento alle oscillazioni dei prezzi europei di tali prodotti.

Con l'intendimento di evitare l'esame di due disegni di legge riguardanti la medesima materia, la VI Commissione finanze e tesoro ha ritenuto, d'accordo il Governo, di recepire nel secondo decreto-legge (e cioè il n. 58) le disposizioni contenute nel primo decreto (e cioè il n. 40 del 28 febbraio 1986), prevedendo pure la sanatoria degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel periodo dal 1 marzo 1986 al 6 marzo 1986. L'aumento delle diverse aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine determina maggiori entrate che sono stimate in lire 1.275 miliardi su base annua e in lire 1.050 miliardi per il corrente anno.

Mi pare superfluo ricordare che, così come è sempre avvenuto in passato, viene aumentata in misura corrispondente l'aliquota agevolata prevista per i prodotti destinati all'amministrazione della difesa e per la benzina destinata ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero, in modo da mantenere invariata la proporzione tra la imposizione normale e quella ridotta prevista per questi prodotti.

Vengono parimenti aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio. Pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Molto opportunamente il Governo ha ritenuto di inserire nel provvedimento la proroga al 30 settembre 1987 del termine scaduto il 13 marzo 1986 relativo al trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzine usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

In proposito ricordo che il gruppo ENI ha dato corso alla produzione a titolo sperimentale di un prodotto composto da metanolo ed alcoli superiori, da impiegarsi in miscela con la benzina, quale componente altottanico di sintesi, allo scopo di ridurre il tenore di piombo di quest'ultima. Si rammenta al riguardo che le norme CEE impongono che sia messa a disposizione del mercato, a partire dal 1989, benzina senza piombo.

Con leggi n. 61 del 12 marzo 1981 e n. 231 del 12 maggio 1982, in considerazione degli elevati costi e dell'alto valore scientifico della suddetta produzione sperimentale, fu concessa agli alcoli in essa impiegati l'esenzione dall'imposta di fabbricazione il cui termine, fissato da ultimo con decreto-legge 27 febbraio 1984, è scaduto il 13 marzo 1986.

Assume importanza fondamentale, ai fini di una corretta valutazione della iniziativa, la prova di distribuzione commerciale del nuovo carburante, dalla quale soltanto possono ricavarsi indicazioni significative sulla risposta della rete di distribuzione e del parco automobilistico e per la quale è richiesto un periodo minimo di due anni.

L'avvio di questa prova di distribuzione, programmato per i primi mesi del 1984 (in funzione di ciò fu fissato il termine di scadenza dell'esenzione al 13 marzo 1986), su un *test* significativo, è potuto avvenire soltanto nel giugno 1985 nella rete AGIP Petroli-IP della regione Puglia, in quanto è stato necessario coordinare i piani produttivi dell'impianto dimostrativo di Pisticci con i tempi tecnici di preparazione della rete e delle strutture di distribuzione.

Per queste ragioni, e considerato che l'esenzione dall'imposta di fabbricazione ha rilevante significato con riferimento alle qualità immesse sul mercato nel periodo di distribuzione sperimentale, appare congrua la proroga al 30 settembre 1987, che rispetta sostanzialmente le esigenze di durata biennale di tale distribuzione. Si ha notizia che i risultati preliminari della sperimentazione sono decisamente incoraggianti e fanno prevedere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

esiti positivi in ordine alla validità del prodotto e del processo produttivo.

Prima di concludere, mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dei colleghi, ed in particolare del rappresentante del Governo, su un problema che si è di recente creato nel settore del gas di petrolio liquefatto in bombole, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministero delle finanze, della circolare n. 9 del 22 gennaio 1986, la quale contiene una interpretazione opposta, rispetto a quella fornita dallo stesso Ministero delle finanze con la circolare n. 35 del 1973.

Con la più recente interpretazione si afferma che l'uso domestico del gas, agevolato ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nella misura del 9 per cento, può individuarsi soltanto nella fase del consumo finale del prodotto, e non in quella del normale ciclo economico di produzione e scambio del bene, che avviene tra le imprese imbottigliatrici e quelle di distribuzione. A parte il rilevante danno economico per i soggetti che effettuano i passaggi a monte, i quali acquistano ed importano tutto il prodotto sulla base dell'aliquota del 18 per cento e lo rivendono sulla base di aliquote differenziate, a seconda dei successivi impieghi del prodotto stesso (con ciò dando luogo a rilevanti crediti di imposta), deve farsi rilevare che per gli oltre 50 mila rivenditori finali si prospetta una fase delicata, in quanto avendo essi nella quasi totalità optato per il regime dell'IVA forfettaria, sarebbero esposti a perdite di oltre il 40 per cento del margine a disposizione: infatti, la detrazione forfettizzata non consente di recuperare l'IVA effettivamente pagata, che nel caso in esame diverrebbe ora del 18 per cento, sugli acquisti di bombole di qualunque dimensione, ferma restando l'aliquota del 9 per cento sulle successive rivendite al consumatore finale dei contenitori per uso domestico.

Sarebbe quindi opportuno che anche i passaggi a monte dei beni in questione fossero assoggettati all'aliquota unica del 9 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1985, al fine di evitare l'insorgere dei suddetti gravi problemi in capo alle società

imbottigliatrici o ai rivenditori al dettaglio, a seconda che la destinazione d'uso si consideri realizzata al momento dell'imbottigliamento o al momento della vendita al consumatore finale. È necessario quindi inserire nel disegno di legge di conversione una norma nel senso indicato, o quanto meno acquisire l'impegno del Governo a riesaminare la questione e a proporre in tempi rapidi una adeguata soluzione al problema, per evitare che si blocchi il mercato del gas di petrolio liquefatto in bombole, con gravi danni per l'utenza.

Concludo raccomandando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame appartiene ad un tipo ricorrente. Noi abbiamo più volte lamentato tale situazione, poiché anche se vi è l'esigenza di aggiornamento del prezzo e dell'imposizione fiscale sulla base delle quotazioni di mercato europee, non è detto che a scadenze così ravvicinate (tenuto conto che le flessioni dei prezzi sono continue) si debba ricorrere a provvedimenti di urgenza, che il Parlamento è chiamato a convertire in legge. Siamo contrari a tale sistema, che è divenuto un'abitudine; e siamo in attesa che sia definitivamente approvato il disegno di legge che autorizza il Governo ad emanare decreti delegati in materia di prezzi dei prodotti petroliferi: disegno di legge contro il quale abbiamo votato, in quest'aula, per una questione di principio e per dissensi sulla destinazione delle maggiori risorse conseguite dallo Stato,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

ma che in linea di massima è auspicabile riesca a risolvere una volta per tutte il problema del continuo ricorso alla decretazione d'urgenza.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, ritengo necessarie alcune osservazioni. Se attraversiamo un periodo favorevole, che ci auguriamo il più lungo possibile, nei confronti del mercato dei prodotti petroliferi, non è detto, cari colleghi, che lo Stato, come dice un proverbio ormai in uso in tutte le regioni del nostro paese, debba fare «tutto del santo».

Nel momento in cui si è aumentata l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta, pur ancorando il prezzo al consumo di tali prodotti secondo le quotazioni vigenti di mercato, ci è sembrato giusto che, come avviene in altri paesi europei, il calo del prodotto alla fonte fosse destinato non tanto al consumatore per la sua passeggiata domenicale, bensì ad attivare incrementi della nostra economia, della nostra industria e del nostro artigianato.

Ritenevamo, cioè, giusto che il ribasso andasse non dico al cento per cento, ma almeno al cinquanta per cento a beneficio delle imprese, che finora hanno tirato avanti con sacrifici ed hanno mantenuto i posti di lavoro.

Consentitemi, però a questo punto una domanda al rappresentante del Governo. Con la manovra in oggetto, secondo quanto afferma anche la relazione introduttiva, si prevedono entrate stimate in 245 miliardi per il 1986 e 200 miliardi per l'anno successivo. Ora noi ritenevamo — non voglio usare parole gravi — corretto che il Governo precisasse anche la destinazione di tale gettito. Non sappiamo, invece, nulla circa il come saranno impiegate le somme ottenute dallo Stato mediante l'aumento dell'imposta e della sovrimposta sui prodotti petroliferi.

Ci auguriamo che queste nuove entrate siano destinate a coprire parte del pauroso disavanzo, anche se non ne siamo molto convinti. Pensiamo, comunque, che occorra, come è stato affermato più volte, sviluppare l'economia e garantire i posti di lavoro.

Tutti riconosciamo l'esigenza di affrontare il problema della disoccupazione giovanile, ma purtroppo nel nostro paese il livello di tale disoccupazione sta aumentando. Le statistiche, infatti, ci dicono che 1.886.000 sono i giovani disoccupati e 790.000 quelli in attesa di prima occupazione. Sarebbe quindi necessario che il gettito in questione, di cui non beneficiano i consumatori, venisse almeno utilizzato per creare nuovi posti di lavoro. Questo comportamento ci saremmo attesi da parte del Governo, ed è il comportamento che auspichiamo il Governo porrà in essere!

Il relativo disegno di delega legislativa, che in effetti non fa altro che affidare una procura in bianco al Governo, è oggi all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma noi siamo convinti che tale provvedimento dovrà essere riesaminato dalla Camera al fine di essere riveduto e corretto, sia nei tempi che nelle modalità operative.

Pertanto preannuncio che il mio gruppo si riserva, in sede di votazione, di determinare il proprio atteggiamento e sarà lieto se il Governo, in quella occasione, almeno esplicherà i suoi intendimenti circa l'utilizzo dell'introito dei 245 miliardi previsti per il 1986 e dei 200 stimati per l'anno successivo.

Siamo presenti in quest'aula non per attuare un ostruzionismo viscerale ma per fare un'opposizione costruttiva nell'interesse della collettività (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ravasio.

RENATO RAVASIO, Relatore. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con le considerazioni svolte in precedenza dal relatore, che ha ricordato la strategia del Governo in materia, quale peraltro è stata approvata dal Parlamento.

L'onorevole Alpini poneva il problema della decretazione d'urgenza. Tale problema è risolto, come è noto, con il disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi in riferimento alla riduzione dei prezzi europei di tali prodotti.

Per quanto riguarda il problema delle aliquote IVA sul GPL in bombole, sollevato dal relatore, onorevole Ravasio, il Governo si riserva di prendere le opportune iniziative in materia entro un breve lasso di tempo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Avverto che non essendo stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 3531 di conversione del decreto-legge n. 18 del 1986, sulle Corti d'Assise, la seduta antimeridiana di domani, prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea, diviene superflua.

Comunico pertanto l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 19 marzo 1986, alle 16:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3553).

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF (5).

VALENSISE ed altri: Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'IRPEF (545).

ZANONE ed altri: Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni (2478).

NAPOLITANO ed altri: Modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti le detrazioni e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2580).

VISCO ed altri: Norme volte a perequare la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a ridurre l'incidenza delle aliquote, semplificare la gestione amministrativa dell'imposta e razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale (3059).

RUBINACCI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (3150).

— *Relatore:* Usellini.
(*Relazione orale.*)

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 1675. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello (*approvato dal Senato*) (3531).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

VIOLANTE ed altri: Norme relative ai magistrati aggiunti presso le corti d'assise (3381).

— *Relatore*: Nicotra.
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (3554).

— *Relatore*: Ravasio.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 17,30.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato: interrogazione con risposta scritta Valensise n. 4-10633 del 19 luglio 1985 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02412 (ex articolo 134, secondo comma, del Regolamento).

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 19.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CAFIERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il ministro è al corrente dell'iniziativa assunta dalla signora Vanda Baiano in Balestra, direttrice del 77° circolo didattico di Napoli, la quale in occasione della scarcerazione per decorrenza dei termini dei tre giovani imputati per il delitto di cui furono vittime le due bimbe di Ponticelli (e di cui è ora appena iniziato il processo), ideò una manifestazione di protesta dinanzi al tribunale di Napoli, manifestazione che avrebbe dovuto avere come partecipanti e protagonisti i bambini compagni di scuola delle due povere vittime. Tale iniziativa — fortunatamente — fu bloccata dal parere negativo del provveditorato di Napoli, che certamente si rese conto della inopportunità di coinvolgere e strumentalizzare i bambini in una vicenda assolutamente traumatizzante e in un clima di deprecabile isterismo di massa.

L'interrogante chiede al ministro che giudizio ritiene di assumere sulla personalità culturale e pedagogica della signora Baiano — oltre che sulla sua sensibilità umana e di educatrice — e in che misura la ritenga idonea, alla luce di fatti esposti, a svolgere le delicate mansioni educative che pure le competono.

L'interrogante ritiene ovvio che a chi detiene responsabilità educative debba essere richiesta una capacità di discernimento, di orientamento e di equilibrio ben diversa da quella dimostrata dalla direttrice didattica del 77° distretto di Napoli, e riterrebbe confortante e necessario un intervento del ministro che ribadisse tale ovvia necessità.

(5-02411)

VALENSISE, ALOI, SOSPIRI E TRANTINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

sulla base di apposite convenzioni, la Confcommercio e la Confesercenti hanno delegato l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'esazione dei contributi associativi degli iscritti;

sulla base di tale mandato l'INPS ha messo in riscossione per gli anni dal 1981 in avanti, mediante un unico bollettino, sia i contributi obbligatori per l'assicurazione e l'assistenza volontaria, sia i contributi associativi destinati alle Confederazioni;

negli elenchi forniti all'INPS sono stati compresi, tra gli altri, agenti di commercio non iscritti alle Confederazioni o, addirittura, iscritti ad altra associazione come l'USARCI (Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiana);

in qualche caso, come in Calabria, i destinatari della non legittima richiesta di contributi associativi hanno esposto il caso all'autorità giudiziaria;

una delle Confederazioni, in epoca successiva, ha iniziato procedure individuali di rimborso della quota associativa illegittimamente riscossa —:

quali iniziative si intendano assumere nei confronti dell'INPS che, evidentemente, non può emettere bollettini di riscossione anche per quote associative sulla base di elenchi predisposti dalle Confederazioni, che sono soggetti privati senza poteri certificatori, le cui indicazioni devono essere controllate dall'INPS che, con il metodo sin ora adottato, rende operative riscossioni non dovute, sulla base di errori derivanti da un meccanismo inaccettabile nel quale la potestà di riscossione dell'ente pubblico è posta al servizio di soggetti privati che, attraverso non legittime e non controllate indicazioni di presunti iscritti, conseguono con la inammissibile connivenza di un ente pubblico, quote associative a cui non hanno diritto;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

quali siano le procedure di versamento dei contributi riscossi dall'INPS alle Confederazioni e se sia stato e sia adottato il metodo del versamento del riscosso o l'altro del versamento del non riscosso per riscosso. (5-02412)

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. —
Al Ministro delle partecipazioni statali. —
Per sapere - premesso che

sono ancora *sub iudice* i fatti inerenti alla disinvolta attività del presidente del « Comitato scientifico » della Nomisma, Romano Prodi, e del « consulente » di detta società, Massimo Panzellini, distaccato all'IRI prima come assistente del presidente e poi come capo ufficio studi;

per il triennio 83-86 risulta essere stato nominato sindaco della stessa Nomisma l'avvocato Giuseppe De Vergottini, membro del Comitato di presidenza dell'IRI -;

se il ministro è a conoscenza di detta nomina e se essa deve considerarsi il frutto di « distacchi » incrociati fra l'IRI e la Nomisma in vista di una più stretta connessione operativa. (4-14334)

FIORI. — *Al Ministro del tesoro.* —
Per sapere - premesso

che lo Stato ha consentito l'esodo dal servizio a norma della legge n. 336 del 1970 anche al personale statale che nel periodo bellico ha espletato incarichi di « sminatore e bonificatore di ordigni esplosivi » riconoscendogli di fatto la qualifica di « combattente »;

che viceversa la Corte di cassazione, con sentenza n. 1672 del 10 marzo 1984, ha invalidato il riconoscimento della suddetta qualifica agli interessati;

che, per effetto della suddetta sentenza, l'amministrazione sta procedendo al recupero delle somme erogate sia al personale in quiescenza che a quello in servizio a titolo di beneficio derivante dall'applicazione della legge anzidetta -;

se non ritenga di far sospendere il recupero delle somme di cui sopra, atteso che il trattamento di pensione erogato agli interessati riveste tuttora carattere di provvisorietà per colpa dell'amministrazione che non ha provveduto ad emettere con tempestività i decreti definitivi di pensione;

se non ritenga comunque di dover applicare quel principio giuridico generale secondo cui l'amministrazione non può richiedere la restituzione di somme versate per stipendi e pensioni che siano state incassate dagli interessati in buona fede. (4-14335)

BARZANTI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso

che un gruppo di ex dipendenti della miniera « Montecatini » di Ribolla (Grosseto), ed i familiari di altri nel frattempo deceduti, hanno presentato negli anni 1980-82 domanda all'INPS tesa ad ottenere la ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, essendo stati licenziati dalla società per rappsaglia perché dirigenti o attivisti del sindacato o semplicemente per aver denunciato le drammatiche condizioni di lavoro dei minatori prima e dopo la tragica esplosione di grisou che doveva spegnere tante vite umane;

che a queste domande non ha fatto seguito, a questo momento, nessuna decisione positiva da parte dell'INPS, fino al punto che in data 6 giugno 1985 il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con una lettera inviata alla commissione provinciale INPS di Grosseto - legge n. 36 del 1974, richiedeva una « ulteriore documentazione sui lavoratori licenziati dalla società Montecatini nella miniera di Ribolla », e in particolare si chiedeva di avere:

1) una relazione dettagliata sui fatti che determinarono l'occupazione della miniera, nell'aprile 1959, ed il successivo licenziamento di 48 operai;

2) una dichiarazione esplicita per ciascun lavoratore circa la eventuale riconducibilità del licenziamento ai motivi indicati nell'articolo 1 della legge n. 36 del 1974;

3) i ritagli di stampa dell'epoca sull'occupazione della miniera;

4) copia dell'accordo tra Montecatini e le organizzazioni sindacali riguardante il trasferimento dei lavoratori della miniera di Ribolla alle altre miniere della provincia;

che la commissione provinciale INPS di Grosseto di cui all'articolo 6 della legge n. 36 del 1974, ha provveduto già da diversi anni a fornire ampie prove documentate sui motivi prettamente repressivi che giustificarono il licenziamento di decine di operai e che anche l'ultima richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata ampiamente soddisfatta -:

se non ritenga assurdo, offensivo e inaccettabile il senso della lettera inviata alla commissione INPS di Grosseto il 6 giugno 1985, nei confronti di quanti furono vittime di una repressione cieca e selvaggia documentata ormai in modo più che sufficiente, oltre che dai fatti storici, dalla stessa istruttoria del comitato INPS di Grosseto per ognuna delle domande istruite dal locale patronato INCA;

se, considerata la drammaticità dei fatti denunciati dai lavoratori interessati e suffragati da ampie prove allegate al-

le domande, intenda intervenire immediatamente nei confronti del comitato centrale, ex articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per rimuovere quanto ancora ostacola la definizione positiva delle pratiche. (4-14336)

BECCHETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che

al personale sottoposto a processi di mobilità nell'ambito delle leggi di riforma sanitaria e iscritto alle gestioni previdenziali degli enu di destinazione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 ha dato facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'INPS e i fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza;

il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, nel disciplinare i trattamenti di fine servizio (quiescenza e previdenza) di tutto il personale interessato ai processi di mobilità, ha omesso di fare riferimento anche a quello trasferito nei ruoli ordinari delle regioni;

alcune regioni hanno previsto, nell'ambito delle proprie leggi di inquadramento, analoga facoltà di opzione, ritenuta però inefficace sia dal Ministero del tesoro sia dalla CPDEL sia dalla Gestione speciale dei fondi integrativi costituita presso l'INPS;

per effetto della presunta inefficacia della opzione consentita dalla legge regionale, il personale che ha ritenuto di avvalersene è venuto a trovarsi nella paradossale situazione di non essere iscritto né alla CPDEL né all'INPS;

per colmare il suddetto vuoto legislativo e salvaguardare i diritti già acquisiti dal personale citato a seguito del regolare versamento dei contributi previsti, è stato presentato dal Governo sin dal 1982 un apposito disegno di legge, decaduto per fine legislatura, ripresen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

tato poi nell'attuale ed assegnato in sede deliberante alla I Commissione affari costituzionali del Senato;

il relatore, senatore Saporito, in data 15 maggio 1985 ha consegnato alla Commissione il testo proposto e concordato in seno alla Sottocommissione incaricata dell'approfondimento della questione e dell'analisi del testo del disegno di legge;

risulta che la copertura finanziaria sarebbe ampiamente garantita sia dalla disponibilità attuale della Gestione speciale dei fondi integrativi di previdenza istituita presso l'INPS, cui sono affluiti i capitali di copertura dei fondi stessi, dalle somme confluente all'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro all'atto dello scioglimento degli enti -:

1) se risponde al vero che il suddetto provvedimento legislativo sia tuttora bloccato per l'opposizione del Ministro del tesoro, a causa delle riserve circa la entità della copertura finanziaria, valutata in complessivi 22 miliardi e 600 milioni di lire per gli esercizi 1984-85-86;

2) in caso affermativo, quali ne siano le ragioni;

3) quali iniziative intenda comunque assumere, essendo, tra l'altro, co-firmatario del suddetto disegno di legge, per la rapida definizione del problema, la cui soluzione appare ormai improcrastinabile atteso che riguarda un diritto fondamentale la cui perdurante privazione alimenta la crescente esasperazione di migliaia di lavoratori, non certo responsabili di una situazione imputabile soltanto a lacune e confusioni normative che da troppo tempo ormai attendono il giusto rimedio.

(4-14337)

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che

commentando i risultati delle recenti elezioni politiche francesi, il TG 1 ha definito il *Front National* di Le Pen, come « destra eversiva »;

tale irresponsabile definizione, risolvendosi in un atto di ottusa faziosità nei confronti di un partito democraticamente rappresentato nel Parlamento transalpino da ben trentaquattro deputati e nei confronti altresì di circa il 10 per cento del corpo elettorale francese, integra senz'altro l'ipotesi del reato di diffamazione per il quale potranno venire penalmente perseguiti i responsabili della suddetta trasmissione -:

quale sia il suo giudizio in merito alla vicenda e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di garantire che analoghi episodi di odiosa intolleranza politica non abbiano più a ripetersi.

(4-14338)

RAUTI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - considerato che

a tutt'oggi l'amministrazione del consorzio di bonifica di Fondi e Monte San Biagio (Latina) non ha provveduto al pagamento degli stipendi del mese di febbraio;

con azione palesemente discriminatoria, i dirigenti del consorzio, nei giorni scorsi, hanno invitato i rappresentanti della « triplice » per discutere su tale grave situazione, escludendo la RSA-CISNAL, che è il secondo sindacato all'interno dell'ente;

al di là dell'incontro la « triplice », neanche in questa occasione, ha intrapreso alcuna seria iniziativa -:

quali iniziative intende assumere affinché venga dato corso al pagamento degli stipendi e cessi la discriminazione in atto, e affinché non si verifichi più in avvenire; e ancora: se non ritiene opportuno venire a conoscenza delle richieste e segnalazioni di cui agli interventi del responsabile provinciale CISNAL per i consorzi di bonifica, Angelo Mararo, presso il presidente del consorzio e tutte le competenti autorità della regione Lazio nonché di quelle del segretario provinciale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1986

della CISNAL, Giovanni Davoli, quanto mai sollecitate e documentate e adoperarsi quindi affinché vengano accolte. (4-14339)

SERVELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia informato circa il funzionamento della direzione generale delle pensioni di guerra e della Corte dei conti, caratterizzato dalla lentezza con la quale vengono trattati i ricorsi relativi a pensioni, la cui definizione impegna degli anni e spesso senza alcun risultato.

I casi atti a dimostrare l'assunto non sono pochi, ma per limitare la esemplificazione l'interrogante citerà soltanto la pratica seguente: Ricorso n. 77301 proposto da tempo da Servello Domenico. Ad una lettera inviata dall'interrogante al segretario generale della Corte dei conti, per sollecitare la definizione della pratica che minacciava di protrarsi *sine die*, veniva data risposta in data 11 maggio 1985, con lettera n. 1296/SG, per precisare che il ricorso si trovava presso la Procura generale della Corte « per la necessaria istruttoria che verrà svolta con ogni possibile sollecitudine, compatibilmente con il notevole numero di altri gravami presentati anteriormente ». Con altra lettera di sollecito, ancora al segretario generale della Corte dei conti, l'interrogante faceva presente che il proponente era stato sottoposto a visita medica, a Roma, già nel maggio 1968. Ogni commento è superfluo!

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga di intervenire, per quanto di sua competenza, affinché siano superati eventuali ostacoli burocratici perché l'interessato abbia quanto gli compete, o almeno una risposta precisa e inequivocabile, soprattutto perché l'età e le precarie condizioni di salute non gli consentirebbero di attendere oltre. (4-14340)

SERVELLO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che non è stata data alcuna risposta ad una interrogazione presentata, anche con altri colleghi, in data 24 settembre 1985 (n. 4-10946), con la quale si chiedeva di conoscere se fossero stati chiesti chiarimenti o disposti accertamenti a proposito di quanto è stato pubblicato dall'*Espresso* dell'11 agosto, in un servizio a firma Sergio Saviane, in cui si legge « anche Pippo Baudo è uno che la sa lunga in fatto di arrembaggi miliardari. Ha messo su perfino un'agenzia con regolari percentuali o tangenti per tutti gli "addetti ai lavori", cantanti o scrittori, stilisti o giornalisti, che aspirano ad avere un passaggio nelle sue sventate domeniche insieme »;

in data 17 dicembre l'interrogante, non avendo avuto risposta, scriveva al ministro la lettera che qui si riproduce: « Caro ministro, in data 24 settembre ti ho indirizzato, insieme ad altri colleghi, una interrogazione a risposta scritta sul caso Baudo. Considerato che sono ormai trascorsi due mesi, e nonostante l'interesse della stampa, l'interrogazione rimane senza risposta, mi permetto sollecitare la tua attenzione convinto come sono che tu convenga con me che non esistono tabù, al di sopra della legge, per quanto alto sia il loro indice di notorietà e di reddito. *F.to F. Servello* »;

considerato che dalla presentazione della prima interrogazione sono trascorsi circa sei mesi —

se intende fornire ogni chiarimento in merito alla questione sollevata. (4-14341)